



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

N. 16 DEL REG.	Oggetto: RAFFORZAMENTO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI DEL COMUNE DI TRANI. APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITÀ CON LA PREFETTURA DI BARLETTA ANDRIA TRANI PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ
DATA 23/02/2022	

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventitre** del mese di **Febbraio** alle ore **14.00** nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
Avv. Amedeo Bottaro	SINDACO	X	
FERRANTE Fabrizio	Vice Sindaco	X	
Carlo Laurora	ASSESSORE	X	
Cecilia di Lernia	ASSESSORE	X	
Pierluigi Colangelo	ASSESSORE	X	
Alessandra Rondinone	ASSESSORE	X	
Francesca Zitoli	ASSESSORE	X	
Luca Lignola	ASSESSORE	X	

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 8 Assessori, ed assenti n. 0 convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisita la proposta di deliberazione predisposta dal Dirigente proponente, all'esito dell'istruttoria dallo stesso condotta, con il supporto delle articolazioni amministrative di riferimento e previa verifica della regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma1, t.u. 267/00 come da parere reso ai sensi dell'art.49, t.u. 267/00 e preso atto dei fatti e delle circostanze, nonché dei contenuti dei riferimenti documentali, come dal Dirigente stesso rappresentati.

PREMESSO che le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici ed il settore dei contratti pubblici *tout court* sono considerati, *ratione valore*, area di rischio corruttivo e, pertanto, oggetto di numerosi interventi legislativi volti ad inserire misure progressivamente più incisive nella prevenzione e nel contrasto a forme di illegalità e tesi a garantire il principio generale di buon andamento della pubblica amministrazione;

RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione* ove è disposto che le stazioni appaltanti possano prevedere *negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara* (art. 1 c. 17 l. 190/2012);

Richiamato il PNA 2013 e le collegate Linee guida con cui l'Autorità anticorruzione ha chiaramente definito I patti d'integrità ed i protocolli di legalità quale sistema di condizioni *la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.*

VERIFICATO che la disposizione della legge anticorruzione è stata rinnovata con aggravamento del regime sanzionatorio con Legge 11 settembre 2020, n. 120, laddove viene introdotto nel Codice delle Leggi Antimafia l'art. 83-bis *Protocolli di legalità* ove è disposto che:

1. Il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali e con le organizzazioni sindacali, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.

2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'[articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190](#), nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

Considerato che i Patti di integrità ed I Protocolli di legalità si prefiggono lo scopo di ampliare e rafforzare l'ambito di operatività delle misure di prevenzione e di contrasto alle diffuse forme di illegalità nel settore dei pubblici appalti anche sotto il profilo della tutela della concorrenza e dei tentativi di infiltrazione mafiosa;

Richiamata sul punto la sentenza della Corte di giustizia dell'unione europea del 22/10/2015 nella causa C-425/14, ove, ha precisato che « *Le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE, segnatamente i principi di parità di trattamento e di non discriminazione nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale in forza della quale un'amministrazione aggiudicatrice possa prevedere che un candidato o un offerente sia escluso automaticamente da una procedura di gara relativa a un appalto pubblico per non aver depositato, unitamente alla sua offerta, un'accettazione scritta degli impegni e delle dichiarazioni contenuti in un protocollo di legalità, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, finalizzato a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici. Tuttavia, nei limiti in cui tale protocollo preveda*

dichiarazioni secondo le quali il candidato o l'offerente non si trovi in situazioni di controllo o di collegamento con altri candidati o offerenti, non si sia accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara e non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla medesima procedura, l'assenza di siffatte dichiarazioni non può comportare l'esclusione automatica del candidato o dell'offerente da detta procedura.».

ATTESO CHE la Corte di giustizia ha precisato che “ostacolando l'attività criminale e distorsioni della concorrenza nel settore degli appalti pubblici, una misura quale l'obbligo di dichiarare l'accettazione di un tale protocollo di legalità appare idonea a rafforzare la parità di trattamento e la trasparenza nell'aggiudicazione di appalti. Inoltre, poiché incombe su qualsiasi candidato od offerente indistintamente, detto obbligo non viola il principio di non discriminazione. Tuttavia, conformemente al principio di proporzionalità, che costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, una siffatta misura non deve eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito conformemente al principio di proporzionalità che, al pari della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, costituisce un principio generale del diritto dell'Unione.

ATTESO che Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza 26/10/2020, n. 6458 ha chiarito che le clausole del patto etico e di integrità sono idonee a rafforzare gli oneri informativi già gravanti sui concorrenti in virtù delle disposizioni di legge che impongono, per come costantemente interpretate dalla giurisprudenza amministrativa, di informare la stazione appaltante di ogni fatto, specie se di rilevanza penale, in grado di incidere sulla valutazione di integrità ed affidabilità del concorrente dovuta in sede di verifica dei requisiti di partecipazione. In sostanza, l'accettazione del patto etico da parte dei concorrenti comporta l'ampliamento dei loro obblighi nei confronti della stazione appaltante da un duplice punto di vista:

- i) temporale: gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto;
- ii) contenutistico: si richiede all'impresa di impegnarsi, non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento dell'aggiudicazione del contratto (così Consiglio di Stato, Sezione V, 5 febbraio 2018, n. 722).

RICHIAMATA la delibera ANAC n. 1120 DEL 22.12.2020 ove è confermata la compatibilità dell'istituto con il principio di tassatività delle clausole di esclusione, nei limiti di quanto precisato dalla Corte di Giustizia e dalla giurisprudenza nazionale in merito al necessario rispetto del principio di proporzionalità. Si precisa che il *rispetto di tale principio dovrà essere garantito sia*

nella fase di predisposizione dei patti di integrità, che non potranno contenere disposizioni eccedenti la finalità di evitare illeciti condizionamenti nelle procedure di gara (considerata legittima dalla Corte di Giustizia), sia in fase applicativa, laddove la stazione appaltante dovrà valutare l'idoneità della condotta a giustificare l'esclusione dalla gara. Inoltre, la sanzione espulsiva dovrà essere adottata in ottemperanza ai canoni del procedimento amministrativo che richiedono la garanzia del contraddittorio e l'obbligo di idonea motivazione delle scelte adottate.

RIFERITO che i principi surrichiamati hanno trovato recepimento nelle misure di prevenzione della corruzione adottate dal comune di Trani.

Richiamato, nello specifico, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 del Comune di Trani adottato con D.G.C. n. 37 del 30.03.2021 ove nell'area di rischio Contratti pubblici processo *approvvigionamento di beni e prestazioni per il funzionamento degli uffici e l'esercizio delle funzioni istituzionali* incardinato in maniera trasversale in tutti i settori del comune è stata inserita la seguente misura: *adozione di PROTOCOLLI DI INTEGRITA' a costituire allegato obbligatorio documenti di gara, la cui mancata accettazione espressa o rispetto determina esclusione dalla procedura e risoluzione del contratto* per alcuni rischi ivi indicati ;

Preso atto del Vademecum per le stazioni appaltanti, volto all'Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici adottato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella sua adunanza del 18.09.2013

RITENUTO necessario, pertanto, adottare quale misura del Piano triennale di prevenzione della corruzione, un modello di PATTO DI INTEGRITÀ come complesso di regole di comportamento da adottarsi per tutti i procedimenti del comune di Trani, finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo nel procedimento di affidamento e verifica di contratti pubblici e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti, per l'aggiudicatario e per la stazione appaltante stessa, presidiato pattiziamente dalle misure sanzionatorie di cui all'art. 1 c. 17 legge 6 novembre 2012, n. 190 (i.e. mancato rispetto o mancata accettazione comporta esclusione dalla procedura di gara) e dall'art. 83-bis Codice delle Leggi Antimafia (i.e. *il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto*);

PRESO ATTO che la Prefettura di Barletta Andria Trani si è, altresì, fatta promotrice della sottoscrizione ai sensi dell'art. 83-bis Codice delle leggi antimafia dell'allegato Protocollo di

legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli affidamenti di lavori, servizi e forniture che assorbe il contenuto dei Patti di integrità sotto il profilo delle misure di prevenzione del rischio di infiltrazione mafiosa e pone obblighi ulteriori a carico del Comune di Trani con estensione, a titolo esemplificativo, dell'acquisizione della comunicazione antimafia anche per contratti di importo compreso tra €40.000 ed € 150.000;

Ravvisata l'opportunità di sottoscrivere detto protocollo al fine di rafforzare le misure di prevenzione della corruzione nel settore degli appalti del comune di Trani sotto il profilo della prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa;

ELABORATO il modello di PATTO DI INTEGRITÀ composto da n. 9 articoli, allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale che recepisce il contenuto pattizio dell'approvando protocollo di legalità prefettizio e che si ritiene essere conforme agli indirizzi normativi e giurisprudenziali anche in ragione del richiamato equilibrio tra anticorruzione, tutela della concorrenza e sanzione espulsiva di un operatore economico da una procedura di gara o risoluzione contrattuale;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000, come da allegato prospetto, sono stati espressi i pareri attestanti la regolarità tecnica e contrabile

Con voti unanimi e favorevoli, resi ai sensi di legge dagli aventi diritto

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. di approvare il *Protocollo di legalità tra la Prefettura UTG di Barletta Andria Trani ed il Comune di Trani per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli affidamenti di lavori, servizi e forniture*, dando mandato al Sindaco, quale rappresentante pro tempore, per la relativa sottoscrizione;
2. Di approvare l'allegato documento denominato Patti di integrità formulato recependo il contenuto pattizio del Protocollo di cui al punto n. 1 oltre che gli ulteriori principi di prevenzione della corruzione e tutela della concorrenza richiamati in narrativa, a costituire allegato obbligatorio della documentazione di gara di tutte le procedure di affidamento e gestione degli appalti

di lavori, servizi e forniture indette dal Comune di Trani, fermo restando quanto già previsto nei patti di integrità per le procedure Consip;

3. di disporre che ai sensi del combinato disposto degli artt. all'art. 1 c. 17 legge 6 novembre 2012, n. 190 e 83-bis Codice delle Leggi Antimafia la mancata accettazione e il mancato rispetto dei patti di integrità da parte dell'operatore economico *costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto*;

4. di dare atto che i Patti di integrità costituiscono Misura di prevenzione della corruzione la cui violazione integra illecito disciplinare per il pubblico dipendente ex art. 8 e 16 DPR 62/2013;

5. di disporre la comunicazione del presente provvedimento al Segretario generale, a tutti i Dirigenti, alla Responsabile del Servizio Controlli interni, PCT, Rasa e Contratti, al Nucleo di Valutazione, al Collegio dei revisori dei conti ed alla Presidenza del Consiglio comunale.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'ex art. 134 comma 4 del D.Lgs N°267/2000, stante l'urgenza di rafforzare il complesso del sistema anticorruptivo del comune di Trani.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 23**

Ufficio Proponente: **Ufficio Gabinetto e comunicazione istituzionale**

Oggetto: **RAFFORZAMENTO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI DEL COMUNE DI TRANI. APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITÀ CON LA PREFETTURA DI BARLETTA ANDRIA TRANI PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Gabinetto e comunicazione istituzionale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/02/2022

Il Responsabile di Settore
dott. Lazzaro Francesco Angelo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/02/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. VINCENZO COLUCCI

DELIBERA N. 16 DEL 23/02/2022

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

IL SINDACO
Avv. Amedeo Bottaro

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata con esecutività Immediata

Trani, 23/02/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

BOTTARO AMEDEO in data 09/03/2022
Francesco Angelo Lazzaro in data 04/03/2022

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio dal 09/03/2022 al 24/03/2022 per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Trani, 09/03/2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Armenise Gianvito

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

GIANVITO ARMENISE in data 09/03/2022